



CONSIGLIO PROVINCIALE DI PIACENZA

SEDUTA DEL 16/12/2021

VERBALE

Proposta n. 2021/1818

DELIB. C.P. nr. 44

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2021(ARTICOLO 20 - D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2020.

L'anno **duemilaventuno** addì **sedici** del mese di **dicembre** alle **ore 17:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Risultano presenti all'appello:

BARBIERI PATRIZIA	Presente	ALBERTINI FRANCO	Presente
STRAGLIATI VALENTINA	Presente	FIAZZA CHRISTIAN	Presente
BURSI SERGIO	Assente	LEVONI ANTONIO	Presente
CALZA PATRIZIA	Presente	ZILLI MARIA ROSA	Presente
GALVANI PAOLA	Presente	GANDOLFI ROMEO	Assente
QUINTAVALLA LUCA GIOVANNI	Presente		

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **TERRIZZI LUIGI**.

Riconosciuta la validità della seduta la Sig.a BARBIERI PATRIZIA in qualità di Presidente della Provincia assume la Presidenza dell'adunanza ai sensi dell'art.1 c. 55 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, invita a passare alla trattazione del punto 3) dell'o.d.g.

E' presente, altresì, il Consigliere Gandolfi ed è assente il Consigliere Levoni. Presenti n. 9.

Il Presidente Patrizia Barbieri illustra l'argomento precisando che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)", all'art. 20 prevede che le Amministrazioni effettuino, annualmente, un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro

razionalizzazione, fusione o soppressione – anche mediante la messa in liquidazione o cessione;
Il piano razionalizzazione sottoposto al Consiglio ripropone sostanzialmente quello dello scorso anno e quindi prevede di confermare la partecipazione nella società Tempi Agenzia s.r.l., in quanto svolge un servizio di interesse generale (articolo, 4, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 175/2016); di confermare la partecipazione nella società LEPIDA s.c.p.a. in quanto svolge autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (articolo, 4, comma 2, lett. d) D.Lgs. n. 175/2016); di confermare la partecipazione nella società Piacenza Expo s.p.a. in quanto effettua prevalentemente un'attività di gestione degli spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (articolo, 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016); di completare l'iter di recesso dalla società LA FAGGIOLA s.r.l. in quanto non essenziale ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia e di confermare la dismissione della partecipazione in So.Pri.P , al termine della procedura concorsuale.

Il Presidente, al termine nessun Consigliere intervenendo, dichiara chiuso il dibattito e pone la proposta in votazione.

"IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)", all'art. 20 prevede che, fermo quanto previsto dall'art. 24 c. 1, le amministrazioni effettuino, annualmente, un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione – anche mediante la messa in liquidazione o cessione-ove rilevi una o più delle seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi per oggetto le attività consentite all'articolo 4.
 - L'art. 20 del TUSP:
 - al comma 3 prevede che l'analisi dell'assetto delle società partecipate e l'eventuale piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno
 - al comma 4 prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziano i risultati conseguiti
- Il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D. Lgs.175/2016 debbono essere trasmessi alla struttura competente per l'indirizzo, individuata ai sensi dell'art. 15 c.1 e alla competente sezione regionale di controllo della Corte Conti.

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e in tali limiti, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. Per servizio di interesse generale s'intendono tutte le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
 - b) progettazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato con specifiche modalità;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.
- è inoltre consentita la partecipazione in:
 - a) società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
 - b) società che elaborano e attuano strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (gruppi di azione locale);
 - c) società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;
 - d) società aventi per oggetto la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - e) società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca.
 - è altresì consentito alle amministrazioni pubbliche di mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

Dato atto che la revisione periodica annuale richiesta dall'art. 20 del TUSP riguarda solamente le partecipazioni "detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche" in enti di tipo societario, intendendo per "partecipazione", ai sensi dell'art. 2 lett. F) del TUSP *la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;*

Ricordato che:

- con deliberazione di Consiglio n. 49 del 22/12/2020 la Provincia di Piacenza approvava la razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni societarie possedute ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), con la quale confermava il mantenimento delle partecipazioni detenute nelle seguenti società:
 1. PIACENZA EXPO s.p.a
 2. TEMPI AGENZIA S.r.l.

3. LEPIDA SCPA

- Nel suddetto piano non si individuavano nuove specifiche misure di razionalizzazione rispetto a quelle già deliberate con la revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP, approvata con Delibera di Consiglio n. 29 del 27/9/2017, nonché confermate con il piano di razionalizzazione periodico approvato con Delibera di Consiglio 49 del 22/12/2020.
- Con la medesima deliberazione di Consiglio n. 49 del 22/12/2020, la Provincia di Piacenza approvava – ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP – la relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione deliberate con i precedenti piani di razionalizzazione

Rilevato che occorre procedere ad adottare il piano di razionalizzazione periodica 2021 sull'assetto delle società partecipate dalla Provincia di Piacenza alla data del 31/12/2020 (dati di bilancio delle società relativi all'esercizio 2020) e che l'analisi delle partecipazioni coinvolte dal processo di razionalizzazione periodica per quanto riguarda la Provincia di Piacenza sono le seguenti:

- PIACENZA EXPO s.p.a..
- TEMPI AGENZIA s.r.l
- LEPIDA s.c.p.a.
- LA FAGGIOLA s.r.l.
- SO.PR.I.P. s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo

Considerato che nella relazione allegata (ALL. A) si evidenziano i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei piani di razionalizzazione precedentemente adottati;

Esaminata le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, nelle schede di cui all'allegato A), sono stati identificati i presupposti per il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Piacenza alla data del 31 dicembre 2020.

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Esaminato il Provvedimento del Presidente n. 140 del 10/12/2021 e la relazione allegata quale parte integrante e sostanziale (Allegato A)) della dirigente dell'Ufficio di Staff Bilancio, Patrimonio Acquisti;

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente dell'Ufficio di Staff Bilancio, Patrimonio Acquisti ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di provvedimento;

Visto il parere verbale n. 18/2021 del Collegio dei Revisori dei Conti (All. B), rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Sentito il Segretario generale;

Nell'avviso di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, allo scopo di consentirne la tempestiva trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti

DELIBERA

Per quanto indicato in narrativa:

1. di approvare il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Piacenza alla data del 31 dicembre 2020 (Allegato A);
2. di confermare la partecipazione nella società Tempi Agenzia s.r.l., in quanto svolge un servizio di interesse generale (articolo, 4, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 175/2016);
3. di confermare la partecipazione nella società LEPIDA s.c.p.a. in quanto svolge autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (articolo, 4, comma 2, lett. d) D.Lgs. n. 175/2016);
4. di confermare la partecipazione nella società Piacenza Expo s.p.a. in quanto effettua prevalentemente un'attività di gestione degli spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (articolo, 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016);
5. di completare l'iter di recesso dalla società LA FAGGIOLA s.r.l. in quanto non essenziale ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia;
6. di confermare la dismissione della partecipazione in So.Pri.P , al termine della procedura concorsuale
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, allo scopo di consentirne la tempestiva trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti"

I presenti risultano n. 9

La votazione, palese per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 9 (unanimità)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente, fattane corrispondente proclamazione, avanza richiesta dell'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, ricorrendo le condizioni d'urgenza.

Proposta che pone subito in votazione palese per alzata di mano.

La votazione dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 9 (unanimità)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara pertanto l'atto immediatamente eseguibile.

Il Presidente conclude rinnovando i suoi ringraziamenti a tutto il Consiglio per aver portato avanti una programmazione di dialogo i cui risultati sono riconosciuti. Ringrazia gli uffici per l'apporto dato oltre il proprio dovere.

Il Presidente, constatato che non vi sono altre proposte all'o.d.g. dichiara chiusa la seduta alle ore 18:15.

(per i testi integrali, si rimanda alla registrazione
magnetofonica che viene acquisita agli atti)

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
BARBIERI PATRIZIA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
TERRIZZI LUIGI**



PROVINCIA DI PIACENZA

Relazione tecnica

**STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2020
E
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2021
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA**

**(Art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 modificato dall'art. 13,
comma 1 del D.Lgs. 100 del 16 giugno 2017)**

(Dicembre 2021)

Indice

Premessa	2
1. Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie	5
SEZIONE PARTECIPAZIONI NON PIU' DETENUTE.....	7
SEZIONE STATO DI ATTUAZIONE	7
2. Razionalizzazione periodica. Ricognizione e Relazione Tecnica	10
Introduzione.....	10
Sezione 1- Schema delle partecipazioni detenute	10
Sezione 2- Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito	11
Sezione 3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni e Relazione Tecnica .	12
1. PIACENZA EXPO s.p.a.....	12
2. TEMPI AGENZIA SRL	16
3. LEPIDA SCPA	20
4. LA FAGGIOLA SRL	24
5. SO.PR.I.P SRL in concordato preventivo e in liquidazione	28

Premessa

Le amministrazioni pubbliche, in base all'articolo 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP") non possono mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Nei limiti del punto precedente, le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. Per servizio di interesse generale s'intendono tutte le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- b) progettazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato con specifiche modalità;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Le società in house devono avere, come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e).

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il successivo art. 20, comma 1°, del TUSP dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, a cadenza annuale, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche socie (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dei commi 3° e seguenti dell'art. 4 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, così come stabilito dall'art. 26, comma 12-*quinquies* del TUSP;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. *(Con riferimento a questo criterio, l'art. 26, comma 12-quater, TUSP, prevede (solo ai fini della sua prima applicazione) che per le società di cui all'articolo 4, comma 7°, TUSP si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del medesimo Testo Unico);*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

Ove le amministrazioni pubbliche rilevino, in sede di analisi, il verificarsi dei presupposti di cui sopra, adottano i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. L'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 20, comma 1, del TUSP è esteso alle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche.

Il medesimo art. 20, al comma 3, prevede che i piani di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D. Lgs. 175/2016 individuata ai sensi dell'art. 15 c.1 e alla competente sezione regionale di controllo della Corte Conti.

Il provvedimento è altresì soggetto all'obbligo di pubblicazione di cui all'art.22, comma 1, lett. D bis), del D. Lgs. 14 marzo 2003 n.33.

Con deliberazione di Consiglio n. 49 del 22/12/2020 la Provincia di Piacenza approvava la razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni societarie possedute ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), con la quale confermava il mantenimento delle partecipazioni detenute nelle seguenti società:

1. PIACENZA EXPO S.p.A.
2. TEMPI AGENZIA S.r.l.
3. LEPIDA SCPA

Nel suddetto piano non si individuavano nuove specifiche misure di razionalizzazione rispetto a quelle già deliberate con la revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP, approvata con Delibera di Consiglio n. 29 del 27/9/2017, nonché confermate con il piano di razionalizzazione periodico approvato con Delibera di Consiglio 49 del 22/12/2020.

Con la stessa deliberazione di Consiglio n. 49 del 22/12/2020, la Provincia di Piacenza approvava – ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP – la relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione deliberate con i precedenti piani di razionalizzazione. In particolare, si dava conto:

- ✓ della dismissione della partecipazione in Banca Popolare Etica soc.coop. p. a.
- ✓ della dismissione della partecipazione in La Faggiola s.r.l.
- ✓ della procedura di liquidazione in corso per la società SO.PR.I.P SRL, in concordato preventivo;
- ✓ della cancellazione dal Registro delle imprese, della società "Piacenza Turismi srl in liquidazione"

Il presente documento è elaborato sulla base degli indirizzi, per gli adempimenti relativi alla revisione, condivisi con la Corte dei Conti e pubblicati con avviso del 21 novembre 2019 sul Portale del Dipartimento del Tesoro.

Il presente documento contiene:

- **la relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione periodica** approvato con la Deliberazione di Consiglio n. 49 del 22/12/2020 relativa alle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Piacenza alla data del 31/12/2019, in adempimento a quanto previsto dall'art. 20 comma 4 del TUSP;
- **il piano annuale di razionalizzazione periodica** sull'assetto delle società partecipate dalla Provincia di Piacenza alla data del 31/12/2021 (dati finanziari e di bilancio delle società relativi all'esercizio 2020) in adempimento a quanto prescritto dall'art. 20 c.1 del TUSP.

1. Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

L'art. 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziano i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo del MEF, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti.

Nel Piano di revisione periodica approvato con Delibera di Consiglio n. 49/2020 non sono state previste nuove azioni di razionalizzazione, pertanto, di seguito, si dà conto dello stato dell'arte relativo alle attività di dismissione o liquidazione previste dalla Provincia di Piacenza e avviate già dal 2016.

Si ricorda, infatti, che la Provincia di Piacenza aveva effettuato una ricognizione delle proprie partecipazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 612, L. n. 190/2014, -presentata alla Corte dei conti nei termini previsti del 31/03/2015- individuando le società non strategiche. Successivamente, con la deliberazione n. 33 del 18/12/2015, il Consiglio Provinciale stabiliva di procedere all'alienazione delle partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia nelle società ritenute non strategiche, attraverso esperimento di una gara pubblica, indicandone i criteri fondamentali e fatto salvo i principi stabiliti dagli Statuti societari, con riserva comunque di aggiudicare definitivamente la vendita fino ad eventuale esercizio del diritto di opzione dei soci nelle forme e nei tempi previsti.

A seguito della previsione di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, con deliberazione n. 29 del 27.9.2017 il Consiglio Provinciale approvava il Piano di revisione straordinaria delle società e delle partecipazioni direttamente ed indirettamente possedute dalla Provincia, corredato della relativa Relazione Tecnica.

Il Piano di revisione straordinaria aveva preso in esame n. 5 delle 7 società partecipate direttamente dalla Provincia (essendo SO.PR.I.P. e PIACENZA TURISMI all'epoca in liquidazione). Esso conteneva due ordini di misure:

- misure relative alle dismissioni delle partecipazioni societarie non necessarie rispetto alle finalità dell'Ente e/o svolgenti attività non consentite dalla legge (art. 4 Del D.lgs. n. 175/2016);
- misure di razionalizzazione rivolte alle Società con situazioni di criticità di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016 (ossia società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate, società che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti ecc.);

In particolare, in quella sede, si decise di alienare le partecipazioni detenute dalla Provincia di Piacenza in Banca Popolare Etica e La Faggiola s.r.l. (poiché non rientrante nelle attività di cui all'art. 4 e non rispettando alcuni dei parametri di cui all'art. 20 del TUSP).

Si riporta ora, in sintesi, lo stato di attuazione delle misure relative alle dismissioni delle partecipazioni societarie non necessarie rispetto alle finalità dell'Ente (art. 4 Tusp).

- **DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN BANCA POPOLARE ETICA SOC.COOP. P. A.**

La partecipazione in Banca Etica, decisa negli anni 90 per sostenere questa nuova esperienza che operava nel settore del credito finanziario e che puntava ad introdurre pratiche di investimenti etici e corretta informazione nel settore, non era più attuale con l'approvazione della L. 56/14 e della legge di stabilità 2015.

La piccola partecipazione detenuta in Banca Popolare Etica soc.coop. p. a. ammontava, alla data del 27/09/2017, a circa lo 0,0063 % del capitale sociale, pari ad € 3.150 .

La dismissione delle azioni, già prevista nel piano di razionalizzazione della Provincia nel marzo 2016, era stata oggetto di un bando di vendita andato deserto.

Successivamente Banca Popolare Etica si era detta disposta a riacquistare tale partecipazione, azione che si è perfezionata nell'ottobre del 2017 per un importo di € 3.450.

- **DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN LA FAGGIOLA S.R.L.**

La Faggiola s.r.l è stata costituita nel 2003, e promossa dall'Azienda Tadini con il coinvolgimento di diversi enti ed organismi che rappresentavano la promozione dei prodotti enogastronomici locali con l'intento di fare sinergia per valorizzarli in un contesto storico con un progetto di recupero dei fabbricati agrari al quale ha partecipato anche la Regione Emilia Romagna.

Con la L. 56/2014 la Provincia ha perso le funzioni in questo settore e quindi la motivazione del mantenimento della partecipazione.

Inoltre, a seguito dell'approvazione del TUSP, la società risultava non rispettare alcuni dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, del D. lgs. n. 175/2016.

Si era infatti in presenza di un numero di amministratori superiore ai dipendenti; tra il 2011 e il 2015, si era registrata in presenza di 4 esercizi in perdita su 5 e il fatturato nel triennio di riferimento era ampiamente sotto la soglia indicata dei 500.000,00 euro.

È stato pertanto deciso di proseguire con il percorso di dismissione della partecipazione, che era già stata indicata nel piano di razionalizzazione approvato nel marzo 2016 ed al quale era seguito anche un bando pubblico di vendita, andato deserto.

La deliberazione del Consiglio Provinciale è stata comunicata al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco della Faggiola s.r.l. in data 9.10.2017.

Non avendo ottenuto alcun ritorno, nel mese di luglio 2018 è stata inviata alla Faggiola srl una nuova comunicazione, concordata col Collegio dei Revisori della Provincia con la quale si confermava la volontà di recedere dalla società e si invitava La Faggiola s.r.l. a procedere alla determinazione del valore della partecipazione della Provincia di Piacenza, secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter del codice civile, e quindi a provvedere alla liquidazione di tale spettanza entro la fine del 2018.

Non avendo ottenuto nessun ulteriore riscontro nel mese di settembre si provvedeva ad inviare un sollecito per effettuare la determinazione del valore della partecipazione della Provincia di Piacenza ricordando altresì che, ai sensi dell'art. 24 c. 5 D.Lgs 175/2016, dal 1° ottobre 2018 la Provincia non avrebbe potuto esercitare i propri diritti sociali.

Le varie sollecitazioni hanno portato alla convocazione dell'Assemblea dei soci della società, svoltasi il 30.11.2018.

In quella occasione è stata inserita all'ordine del giorno una perizia sul valore della società e di conseguenza della quota del socio receduto Provincia di Piacenza.

A seguito di tale perizia la Faggiola srl ha provveduto alla stima ed alla valutazione della partecipazione detenuta dal socio Provincia di Piacenza per € 14.320,00; detta valutazione è stata comunicata alla Provincia di Piacenza con raccomandata a mani del 19/12/2018.

Con nota prot. 5865 del 04.03.2019 la Provincia di Piacenza comunicava alla Faggiola srl di ritenere congruo il valore e di accettare la valutazione di € 14.320,00 (dopo aver effettuato le opportune verifiche e dopo l'acquisizione di specifico parere di un esperto); in tale occasione la Provincia invitava la società ad espletare le procedure previste dalla normativa per addivenire al rimborso della partecipazione detenuta dalla Provincia.

Nel mese di marzo 2019 la Faggiola, ai sensi dello Statuto sociale, provvedeva a comunicare agli altri soci la possibilità di esercitare il diritto di opzione sulla quota detenuta dalla Provincia. Non avendo nessun socio esercitato il diritto di opzione la Faggiola si riservava di valutare la possibilità di collocare la quota presso terzi.

Non avendo più ottenuto alcuna comunicazione con nota prot. 35797 del 06.12.2019 la Provincia chiedeva alla La Faggiola srl di conoscere i tempi entro cui provvederà al rimborso, e con lettera prot. 14059 del 31.05.2021 la stessa proponeva il pagamento del valore concordato della partecipazione in due tranches di stesso importo, la prima con scadenza 2021 e la seconda con scadenza nella seconda metà del 2022. A seguito dell'accettazione da parte della Provincia di Piacenza, veniva incassato l'importo pattuito, pari ad euro 7.160.

Con deliberazione n. 49 del 22/12/2020 il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Provincia con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2019.

Il suddetto Piano ha preso in esame le cinque società partecipate direttamente dalla Provincia analizzando anche le due società già poste in liquidazione e cioè SO.PR.I.P. nonché la società LA FAGGIOLA SRL la cui dismissione era già stata deliberata, in sede di revisione straordinaria delle società, con atto del Consiglio Provinciale n. 29 del 27.09.2017.

SEZIONE PARTECIPAZIONI NON PIU' DETENUTE

Società cessate

In data 21/11/2019 il liquidatore ha depositato presso la CCIA il Bilancio di liquidazione della società Piacenza Turismi srl in liquidazione. La chiusura definitiva si è perfezionata decorsi 90 giorni dalla suddetta data, pertanto, in data 01/06/2020 la società è stata cancellata dal registro delle imprese.

SEZIONE STATO DI ATTUAZIONE

ALIENAZIONE della partecipazione

Non ricorre la fattispecie

CESSIONE della partecipazione a titolo gratuito

Non ricorre la fattispecie

FUSIONE della società (per unione o per incorporazione)

Non ricorre la fattispecie

MANTENIMENTO della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

Non ricorre la fattispecie

RECESSO dalla società**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	01391700331
Denominazione	LA FAGGIOLA SRL

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Recesso esercitato, con esito positivo ma non ancora liquidato
Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato esercizio del diritto di recesso)	
Stato di avanzamento della procedura	E' stata liquidata la prima tranche, pari al 50%, del valore della partecipazione della Provincia
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Data di esercizio del diritto di recesso	09/10/2017

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<p>Ulteriori informazioni</p>	<p>Con deliberazione n. 29 del 27/09/2017 il Consiglio Provinciale, ai sensi del D.lgs 175 cosiddetto "Madia", ha previsto la dismissione delle quote detenute nella Faggiola s.r.l..</p> <p>Con nota prot. 24837 del 9/10/2017 la suddetta deliberazione è stata trasmessa alla società.</p> <p>La volontà di procedere in base a quanto sopra deliberato è stata ribadita con nota prot. 21948 del 25.7.2018, (stante l'impossibilità, certificata anche dalla Corte dei Conti, di mantenere tale partecipazione) e con la medesima nota La Faggiola srl è stata invitata a procedere alla determinazione del valore della quota di partecipazione della Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter del codice civile, e quindi a provvedere alla liquidazione di tale spettanza.</p> <p>Con nota prot. 27521 del 21.09.2018 si ricordava alla società che dal 1° di ottobre 2018, in assenza di alienazione della quota di partecipazione provinciale (D.Lgs. 175 art. 24 c.5), la Provincia di Piacenza non avrebbe potuto più esercitare i propri diritti sociali nei confronti della Faggiola s.r.l. con tutte le conseguenze del caso.</p> <p>In data 30.11.2018, a seguito della convocazione dell'assemblea dei soci, La Faggiola srl ha provveduto alla stima ed alla valutazione della partecipazione detenuta dal socio Provincia di Piacenza per € 14.320,00, detta valutazione è stata comunicata alla Provincia di Piacenza con raccomandata a mani del 19/12/2018.</p> <p>Con nota prot. 5865 del 04.03.2019 la Provincia di Piacenza ha comunicato alla Faggiola srl di ritenere congruo il valore e di accettare la valutazione di € 14.320,00 (dopo aver effettuato le opportune verifiche e dopo l'acquisizione di specifico parere di un esperto), in tale occasione la Provincia ha invitato la società ad espletare le procedure previste dalla normativa per addivenire al rimborso della partecipazione detenuta dalla Provincia.</p> <p>Nel mese di marzo la Faggiola, ai sensi dello Statuto sociale, provvedeva a comunicare agli altri soci la possibilità di esercitare il diritto di opzione sulla quota detenuta dalla Provincia. Non avendo nessun socio esercitato il diritto di opzione la Faggiola si riservava di valutare la possibilità di collocare la quota presso terzi.</p> <p>Non avendo più ottenuto alcuna comunicazione con nota prot. 35797 del 06.12.2019 la Provincia chiedeva alla La Faggiola srl di conoscere i tempi entro cui provvederà al rimborso, e con lettera prot. 14059 del 31.05.2021 la stessa proponeva il pagamento del valore concordato della partecipazione in due tranches di stesso importo, la prima con scadenza 2021 e la seconda con scadenza nella seconda metà del 2022. A seguito dell'accettazione da parte della Provincia di Piacenza, veniva incassato l'importo pattuito per la prima tranche, pari ad euro 7.160.</p> <p>Si prevede la liquidazione della seconda tranche nel 2022 con registrazione definitiva del recesso presso la CCIA</p>

MESSA IN LIQUIDAZIONE della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	00723400347
Denominazione	SO.PR.I.P. SRL

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura	
Data di deliberazione della liquidazione	27/09/2017
Stato di avanzamento della procedura	La società è in concordato preventivo, la procedura concorsuale è stata affidata ad un liquidatore nominato dal Tribunale ed è tutt'ora in corso, al momento non si è a conoscenza della data in cui presumibilmente la procedura verrà ultimata
Data di deliberazione della revoca	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Ulteriori informazioni	La procedura di liquidazione era già stata avviata nel 2015. Con il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 27/09/2017, la liquidazione è stata confermata in quanto la società non svolgeva la produzione di un servizio di interesse generale

2. Razionalizzazione periodica. Ricognizione e Relazione Tecnica

Introduzione

Complessivamente, le partecipazioni societarie della Provincia di Piacenza, una volta completate le procedure di razionalizzazione di cui si è dato conto nella precedente sezione, saranno limitate a tre società, non controllate dalla Provincia, in quanto l'Ente non possiede la maggioranza delle quote e neppure si ravvisa una chiara situazione di indirizzo univoco da parte dell'Ente.

L'unica società In house posseduta è partecipata al 99,30% dalla Regione Emilia Romagna.


Le società per le quali la Provincia di Piacenza conferma il mantenimento anche nel presente piano di revisione periodica rispettano i requisiti di cui all'art. 4 del Tusp e sono:

- Piacenza Expo Spa
- Tempi Agenzia S.r.l.
- Lepida Scpa

Sezione 1- Schema delle partecipazioni detenute

Il prospetto riportato in questa sezione rappresenta graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra l'amministrazione e le società partecipate direttamente indicando per ognuna la quota di partecipazione.

Alla data del 31.12.2020 la rappresentazione della struttura delle società partecipate dalla Provincia di Piacenza è la seguente:



Sezione 2- Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito

Nella presente sezione viene riportato un quadro di sintesi delle partecipazioni detenute e delle azioni programmate meglio dettagliate nelle schede successive

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTEC.	BREVE DESCRIZIONE ATTIVITA'	STATO	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	MOTIVAZIONE	NOTE
Piacenza Expo s.p.a.	143280337	5,43%	Promozione, l'organizzazione e la gestione in Italia ed all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché di ogni altra attività alle manifestazioni stesse connesse, collegata od utile	Attiva	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	Partecipazione riconducibile alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto svolge un'attività di gestione di spazi fieristici e organizzazione eventi fieristici (articolo 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016).	
Tempi Agenzia s.r.l.	1385770332	39,98%	Attività destinata ai soli enti pubblici soci funzionali all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza	Attiva	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	Partecipazione riconducibile alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto svolge la produzione di un servizio di interesse generale (articolo 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 175/2016).	
Lepida scpa	2770891204	0,0014%	Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004	Attiva	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	Partecipazione riconducibile alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto svolge autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, (articolo 4, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 175/2016).	
La Faggiola s.r.l.	1391700331	4%	Esercizio, implementazione, sviluppo e gestione di un centro polifunzionale per la fornitura dei servizi necessari e/o utili alla promozione della cultura rurale e agricola, alla valorizzazione della produzioni agroalimentari nonché dei settori connessi.	Attiva	Razionalizzazione mediante dismissione/recesso	Mancato rispetto alcuni dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e perdita da parte della Provincia delle funzioni relative al settore in cui opera la società	Si conferma quanto già indicato nel Piano straordinario di revisione delle partecipazioni C.P. n. 29 del 27.9.2017
SO.PR.I.P. s.r.l.	723400347	2,27%	Sviluppo economico ed imprenditoriale delle province di Parma e Piacenza con particolare attenzione all'innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo e alla valorizzazione delle risorse e dei potenziali endogeni al territorio.	Sono in corso procedure concorsuali (concordato preventivo)	In liquidazione	Partecipazione non strategica in quanto la società non svolgeva la produzione di un servizio di interesse generale.	Si conferma quanto già indicato nel Piano straordinario di revisione delle partecipazioni C.P. n. 29 del 27.9.2017

Partecipazioni indirette

Non vi sono partecipazioni indirette.

Sezione 3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni e Relazione Tecnica

Scheda di dettaglio

1. PIACENZA EXPO s.p.a

INFORMAZIONI GENERALI

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via Tirotti, 11 Loc. Le Mose - 29122 Piacenza
Codice fiscale	00143280337
Data di costituzione	27/11/1960
Durata della società	31/12/2100
Telefono	0523602711
Fax	0523602702
Settore di attività	Codice Ateco: N. 82.3 N. 82.3 "Organizzazione di convegni e fiere"
Peso indicativo dell'attività %	100%
E-mail	info@piacenzaexpo.it
Posta Elettronica Certificata	piacenza.expo@legalmail.it
Sito internet	www.piacenzaexpo.it
Stato società	Attiva

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI FISSATI DAL TUSP

ASPETTI ORGANIZZATIVI al 31 dicembre 2020

N. addetti: 9	n. 0 Dirigenti n. 2 Quadri n. 6 Impiegati n. 1 Operai
----------------------	--

Numero medio di dipendenti: 9

ORGANI SOCIETARI

Numero componenti organo di amministrazione: 1.

di cui nominati dalla Provincia: 0

Compenso complessivo dei componenti dell'organo di amministrazione anno 2020: € 20.000,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo: 3.

di cui nominati dalla Provincia: 0

Compenso complessivo dei componenti dell'organo di controllo anno 2020:

€ 8.500,00 Presidente

€ 5.800,00 Membri

DATI DI BILANCIO

Anno	Bilancio approvato	Risultato d'esercizio
2020	SI	-525.716,00
2019	SI	-1.498.320,00
2018	SI	271.039,00
2017	SI	-456.802,00
2016	SI	111.571,00

I risultati del conto economico della società, nel periodo pre-pandemia, presentano un andamento ciclico. Infatti, a causa della diversa rilevanza degli eventi fieristici (tra i quali spicca una manifestazione di carattere biennale), la stessa presenta un risultato positivo negli anni pari e un risultato negativo negli anni dispari.

A causa della pandemia, l'attività ha registrato un drastico calo dei ricavi caratteristici. Nel corso dell'anno la società, per far fronte alla tensione finanziaria venutasi a creare, ha fatto ricorso a tutti gli strumenti consentiti per contenere costi generali e perseguire così la continuità aziendale: ammortizzatori sociali, sospensione delle rate dei mutui, blocco nella sostituzione dei pensionamenti, ridefinizione degli orari lavorativi con diminuzione del monte ferie o ricorso allo smart working e conseguente limitazione dei costi legati al funzionamento uffici, richieste per contributi e ristori governativi dedicati al settore fieristico.

Il settore fieristico nazionale risulta tra i più penalizzati dall'emergenza sanitaria. L'interruzione pressoché totale dell'attività caratteristica non ha permesso di generare valori della produzione significativi: una situazione comune a tutti gli enti fieristici italiani ed europei.

Si precisa che, in data 15/04/2021, l'assemblea straordinaria ha deliberato la copertura di perdite pregresse mediante riduzione del capitale sociale.

FATTURATO

	2020	2019	2018
A1) ricavi delle vendite e della prestazioni	274.833	1.746.668	2.499.565
A5) Altri Ricavi e Proventi	289.638	280.019	337.426
di cui Contributi in conto esercizio	210.333	251.444	290.870
TOTALE	564.201	2.026.687	2.836.991

Media fatturato esercizi 2018 - 2019 - 2020: €. 1.507.022

DETTAGLIO SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ESITO REVISIONE

PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 5,43%

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE al 31 dicembre 2020

COMUNE DI PIACENZA	54,40%
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI PIACENZA	20,66%
PROVINCIA DI PIACENZA	5,43%
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	1,01%
BANCA DI PIACENZA SOC.COOP. PER AZIONI	8,74%
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.	7,76%
ASSOCIAZIONI APPARTENENTI A VARIE CATEGORIE ECONOMICHE	2,00%

TIPO DI CONTROLLO: la Provincia di Piacenza NON esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTA:

Promozione, l'organizzazione e la gestione in Italia ed all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché di ogni altra attività alle manifestazioni stesse connesse, collegata od utile. L'attività della società potrà essere svolta anche tramite la partecipazione a società od enti di qualsiasi tipo e natura e comprende: a) la gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi ed in particolare la gestione del quartiere fieristico di Piacenza e specificatamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, nonché dei servizi essenziali ad esso relativi; b) la promozione, la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni fieristiche di carattere internazionale, nazionale, regionale e locale, di mostre, esposizioni, congressi, conferenze, tavole rotonde ed aventi accessori o collaterali, organizzati anche da terzi, in Italia ed all'estero, nonché di ogni altra attività ad essi collegata o complementare. La Società potrà altresì assumere, in qualità di soggetto gestore, l'incarico di pianificare e realizzare piani di attività finalizzati all'incremento degli standard di qualità ambientale di specifiche aree produttive sulla base di apposite convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati.

PARTECIPAZIONE SOCIETARIA:

La società Piacenza Expo s.p.a.:

- non è una società in house;
- non è una società con azioni quotate in mercati regolamentati;
- non è una società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP);
- non è una holding pura;
- non è una società contenuta nell'allegato A) del D.Lgs. n. 175/2016;
- non è una società a partecipazione pubblica di diritto singolare (articolo 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 175/2016);
- non svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato;
- non è esclusa dall'applicazione dell'articolo 4 con DPCM (articolo 4, comma 9, D.Lgs. n. 175/2016);
- non è esclusa dall'applicazione dell'articolo 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Province Autonome (articolo 4, comma 9, D.Lgs. n. 175/2016);
- non detiene quote di partecipazione in altri organismi societari.

Nel corso dell'anno 2020 l'assemblea dei soci, ha riconfermato l'Amministratore Unico in carica per altri tre esercizi.

La società rientra all'interno del perimetro di consolidamento

ESITO REVISIONE: Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

ALTRE INFORMAZIONI E MOTIVAZIONE MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE

La partecipazione detenuta direttamente dalla Provincia di Piacenza nella società Piacenza Expo s.p.a. è riconducibile alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto svolge un'attività di gestione di spazi fieristici e organizzazione eventi fieristici (articolo 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016).

La società non ricade in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a), b), c), d) e e) del D.Lgs. n. 175/2016.

La società ha per oggetto la promozione, l'organizzazione e la gestione in Italia ed all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché di ogni altra attività alle manifestazioni stesse connesse, collegata od utile.

In particolare si considera che la società, attraverso un'attività di gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (articolo 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016), risulta un veicolo importante sia per il tessuto economico e sia per l'indotto generato sul territorio (turismo fieristico).

La società non necessita di aggregazione con altre società (articolo 20, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 175/2016).

Relativamente ai costi di funzionamento, si sottolinea come negli anni pre-pandemia si sia provveduto al contenimento dei costi di gestione. Si rimanda a quanto sopra posto in essere in conseguenza degli eventi connessi alla pandemia.

Come già indicato nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 29 settembre 2017, si conferma pertanto il mantenimento della partecipazione detenuta dalla Provincia di Piacenza nella società Piacenza Expo s.p.a., senza effettuare operazioni di razionalizzazione.

Scheda di dettaglio

2. TEMPI AGENZIA SRL

INFORMAZIONI GENERALI

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	P.le Marconi 34Q – 29121 Piacenza
Codice fiscale	01385770332
Data di costituzione	11/09/2003
Durata della società	31/12/2050
Telefono	0523/385268
Fax	0523/337674
Settore di attività:	Codice ATECO: H. 52.21.9 Altre attività connesse ai trasporti n.c.a
Peso indicativo dell'attività %	100%
E – mail	segreteria@tempiagenzia.it
Posta elettronica certificata	amministrazione@pec.tempiagenzia.it
Sito internet	www.tempiagenzia.it
Stato società	Attiva

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI FISSATI DAL TUSP

ASPETTI ORGANIZZATIVI al 31 dicembre 2020

N. addetti 4	N. 0 Dirigenti N. 1 Quadri N. 2 Impiegati N. 1 Collaboratore tempo parziale
--------------	--

Numero medio di dipendenti: 3,87

Nessun personale è distaccato dalla o presso la società

ORGANI SOCIETARI

Numero componenti organo di amministrazione: 1.

di cui nominati dalla Provincia: 0

Compenso complessivo dei componenti dell'organo di amministrazione anno 2020: €. 19.200,00.

Numero dei componenti dell'organo di controllo: 1.

di cui nominati dalla Provincia: 0

Compenso complessivo dei componenti dell'organo di controllo anno 2020: €. 8.000,00 (di cui € 5.000 per attività di vigilanza ed € 3.000 per attività di revisione legale dei conti)

DATI DI BILANCIO

Anno	Bilancio approvato	Risultato d'esercizio
2020	SI	1.440,00
2019	SI	5.268,00
2018	SI	5.813,00
2017	SI	36.305,00
2016	SI	11.226,00

La società copre i costi di gestione attraverso una quota pari ad una misura percentuale stabilita dalla Regione Emilia-Romagna calcolata sul contributo per la gestione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale.

FATTURATO

	2020	2019	2018
A1) ricavi delle vendite e della prestazioni	57	399	24.409
A5) Altri Ricavi e Proventi	20.735.912	19.293.789	19.516.944
di cui Contributi in conto esercizio	20.309.834	18.967.354	19.171.122
TOTALE	20.735.969	19.294.188	19.541.353

Media fatturato esercizi 2018 – 2019 - 2020: €. 19.857.170.

DETTAGLIO SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ESITO REVISIONE

PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 39,98%

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE al 31 dicembre 2020

Comune di Piacenza	60,02%
Provincia di Piacenza	39,98%

TIPO DI CONTROLLO: la Provincia di Piacenza NON esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c..

In riferimento alla nozione di società a controllo pubblico (lettera b) e m) del comma 1 art,2 del D.Lgs. 175/2018) si rileva che non vi sono i presupposti per l'esercizio del controllo solitario ma, poiché la società è a totale partecipazione pubblica, si possono ravvisare gli estremi per ritenere Tempi srl una società a controllo analogo congiunto. Non sono state approvate convenzioni tra gli enti per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTA:

La società ha per oggetto esclusivo le attività di seguito indicate che hanno come destinatari i soli enti pubblici soci: a) l'acquisizione e/o la realizzazione degli impianti (quali depositi, officine, autostazioni, ecc.) delle reti (quali fermate, paline, ecc.) e di ogni altra dotazione funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza: b) la programmazione, l'affidamento della gestione ed il controllo dei servizi di trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza ed in particolare: 1) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata; 2) progettazione, organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo; 3) gestione della procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e controllo dell'attuazione dei contratti di servizio

PARTECIPAZIONE SOCIETARIA

La società Tempi Agenzia s.r.l. è una società di fatto controllata dal Comune di Piacenza che possiede una quota di partecipazione diretta pari al 60,02% contro il 39,98 % della Provincia.

La società Tempi Agenzia s.r.l.:

- non è una società in house;
- non è una società con azioni quotate in mercati regolamentati;
- non è una società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP);
- non è una holding pura;
- non è una società contenuta nell'allegato A) del D.Lgs. n. 175/2016;
- non è una società a partecipazione pubblica di diritto singolare (articolo 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 175/2016);
- non svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato;
- non è esclusa dall'applicazione dell'articolo 4 con DPCM (articolo 4, comma 9, D.Lgs. n. 175/2016);
- non è esclusa dall'applicazione dell'articolo 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Province Autonome (articolo 4, comma 9, D.Lgs. n. 175/2016);
- detiene quote di partecipazione in altri organismi societari.

La società rientra all'interno del perimetro di consolidamento.

ESITO REVISIONE: Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

ALTRE INFORMAZIONI E MOTIVAZIONE MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE

La partecipazione detenuta direttamente dalla Provincia di Piacenza nella società Tempi Agenzia s.r.l. è riconducibile alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto svolge la produzione di un servizio di interesse generale (articolo 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 175/2016).

La società non ricade in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a), b), c), d) e e) del D.Lgs. n. 175/2016.

La società, costituita ai sensi dell'art. 19 L.R. Emilia-Romagna n. 30/1998, ha per oggetto esclusivo le attività destinate ai soli enti pubblici soci.

In particolare si considera che la società svolge un'attività volta a soddisfare una finalità istituzionale dell'ente (confermata anche dal c. 85 della L. 7.4.2014 n. 56 (Legge Delrio)), ossia la gestione delle politiche di trasporto pubblico locale in quanto la società effettua l'attività di programmazione, l'affidamento della gestione, nonché il relativo controllo, anche attraverso la realizzazione e la gestione degli impianti funzionali al servizio medesimo.

La società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (articolo 20, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 175/2016) e non necessita di aggregazione con altre società (articolo 20, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 175/2016).

Come già indicato nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 29 settembre 2017, si conferma pertanto il mantenimento della partecipazione detenuta dalla Provincia di Piacenza nella società Tempi Agenzia s.r.l. senza effettuare operazioni di razionalizzazione.

Scheda di dettaglio

3. LEPIDA SCPA

INFORMAZIONI GENERALI

Forma giuridica	Società consortile per azioni
Sede legale	Viale Aldo Moro, 64 – 40127 BOLOGNA
Codice fiscale e P.IVA	02770891204
Data di costituzione	01/08/2007
Durata della società	31/12/2050
Telefono	051 6338800
Fax	051 4208511
Settore attività	Codice ATECO: 62.02 – consulenza nel settore delle tecnologie dde'informatica Codice ATECO: 61.90.91 – intermediazione in servizi di telecomunicazioni e trasmissione dati Codice ATECO: 82.02 – attività di call center
Peso indicativo dell'attività %	100%
E-mail	segreteria@lepida.it
Posta Elettronica Certificata	segreteria@pec.lepida.it
Sito internet	www.lepida.it
Stato società	Attiva

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI FISSATI DAL TUSP

ASPETTI ORGANIZZATIVI al 31 dicembre 2020

Dirigenti	12
Dirigenti tempo determinato	0
Quadri	43
Impiegati	556

Numero medio dipendenti anno 2020: n. 611

Nessun personale è distaccato dalla o presso la società.

ORGANI SOCIETARI

Numero componenti organo di amministrazione: 3.

di cui nominati dalla Provincia: 0

Compenso complessivo dei componenti dell'organo di amministrazione anno 2020: €. 35.160,00=
così ripartito:

Presidente euro 35.160,00;

Consiglieri euro 0,00.

Numero dei componenti dell'organo di controllo: 3.

Di cui nominati dalla Provincia: 0

Compenso complessivo dei componenti dell'organo di controllo anno 2020: €. 35.000,00.

DATI DI BILANCIO

Anno	Bilancio approvato	Risultato d'esercizio
2020	SI	61.229,00
2019	SI	88.539,00
2018	SI	538.915,00
2017	SI	309.150,00
2016	SI	457.200,00

La società nel corso degli anni ha sempre mantenuto un costante equilibrio economico – finanziario, che si evidenzia con i risultati d'esercizio finora ottenuti.

FATTURATO

	2020	2019	2018
A1) ricavi delle vendite e della prestazioni	59.092.773	60.196.814	28.196.014
A5) Altri Ricavi e Proventi	760.412	469.298	618.039
di cui Contributi in conto esercizio	289.361	155.731	145.531
TOTALE	60.583.006	60.666.112	28.814.053

Media fatturato esercizi 2018 – 2019 - 2020: €. 49.161.867.

DETTAGLIO SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ESITO REVISIONE

PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,0014%

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE al 31 dicembre 2020

Regione Emilia - Romagna	95,6412%
Lepida Scpa (Azioni proprie)	0,0186%
Altri 445 enti pubblici soci presenti nella Regione (Comuni, Province, AUSL, Università, Consorzi, Unioni, ecc...)	4,3402%

TIPO DI CONTROLLO: la Provincia di Piacenza NON esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

In riferimento alla nozione di società a controllo pubblico (lettera b) e m) del comma 1 art.2 del D.Lgs. 175/2018) si rileva che non vi sono i presupposti per l'esercizio del controllo solitario ma, poiché la società è a totale partecipazione pubblica, si possono ravvisare gli estremi per ritenere Lepida scpa una società a controllo analogo congiunto. Il controllo analogo congiunto è stato regolamentato dal 31/01/2020 per

effetto della convenzione quadro approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 16/01/2019 ad oggetto “convenzione quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida scpa. Approvazione.”

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTA:

Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004, cioè la realizzazione e gestione delle attività di pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete, progettazione, appalto per l'affidamento lavori, costruzione, collaudo delle tratte della rete in fibra ottica, affitto dei circuiti tradizionali, predisposizione infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività, monitoraggio delle prestazioni di rete.

PARTECIPAZIONE SOCIETARIA

Dal 01/01/2019 Lepida spa si è trasformata in Lepida s.c.p.a. come da deliberazione di C.P. N. 21 del 27/09/2018 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ CUP2000 IN LEPIDA CON CONTESTUALE TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI”.

La società LEPIDA. s.c. p.a. è una società partecipata dalla Provincia di Piacenza in quanto l'ente ha una quota di partecipazione diretta pari al 0,0014%.

La Regione Emilia-Romagna, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative. Tale ruolo la Regione lo sviluppa d'intesa con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali, al quale partecipano tutti gli altri enti pubblici soci della società. Tale ruolo consiste nel fornire gli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati.

La società LEPIDA s.c.p.a.:

- è una società in house;
- nello statuto è previsto un limite sul fatturato
- non è una società con azioni quotate in mercati regolamentati;
- non è una società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP);
- non è una holding pura;
- non è una società contenuta nell'allegato A) del D.Lgs. n. 175/2016;
- non è una società a partecipazione pubblica di diritto singolare (articolo 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 175/2016);
- non svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato;
- non è esclusa dall'applicazione dell'articolo 4 con DPCM (articolo 4, comma 9, D.Lgs. n. 175/2016);
- non è esclusa dall'applicazione dell'articolo 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Province Autonome (articolo 4, comma 9, D.Lgs. n. 175/2016);

La società rientra all'interno del perimetro di consolidamento.

ESITO REVISIONE: Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

ALTRE INFORMAZIONI E MOTIVAZIONE MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE

La partecipazione detenuta direttamente dalla Provincia di Piacenza nella società LEPIDA s.c.p.a. è riconducibile alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto svolge autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (articolo 4, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 175/2016).

La società non ricade in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. n. 175/2016.

Infatti, la società è strumento esecutivo e servizio tecnico per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004, nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione della stessa legge regionale.

Si considera che la società espleta un servizio d'interesse pubblico regionale e locale concernente l'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete complementari nonché l'erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alle reti stesse, ivi compresi i servizi di contatto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, onde promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale e delle comunità locali.

La società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alla rete secondo le modalità definite da una convenzione deliberata dalla Regione, d'intesa con il citato il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali, e recepisce dalla società stessa.

Le attività svolte dalla società rientrano pertanto nell'interesse esclusivo dei propri enti soci all'interno di quelle previste dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, lettere a), b), d) ed e).

Sulla base di quanto sopra esposto, la società rientra nel novero delle società "in-house", e gli enti pubblici soci possono affidare alla stessa i servizi inerenti lo sviluppo e la gestione della rete informatica.

La società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (articolo 20, c. 2, lett. f), D.Lgs. n. 175/2016) e non necessita di aggregazione con altre società (articolo 20, comma 2, lett. g) D.Lgs. n. 175/2016).

Si conferma pertanto il mantenimento della partecipazione da parte della Provincia di Piacenza nella società LEPIDA s.c.p.a..

Nel corso dell'anno 2018, su input del socio di maggioranza Regione Emilia-Romagna, l'assemblea straordinaria della società ha deliberato la fusione per incorporazione della società CUP2000 nella società LEPIDA. La nuova società opera con decorrenza 1° gennaio 2019 (deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 27/09/2018).

Scheda di dettaglio

4. LA FAGGIOLA SRL

INFORMAZIONI GENERALI

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Località Gariga 8 – 29027 Podenzano (Pc)
Codice fiscale e P.IVA	01391700331
Data di costituzione	11.12.2003
Durata della società	31.12.2050
Telefono	0523 - 524250
Fax	
Settore attività	Codice ATECO: I.82.30.00 "Organizzazione di convegni e fiere"
Peso indicativo dell'attività %	1%
Settore attività	Codice ATECO: I.68.20.01 "Locazione immobiliare di beni propri o in leasing"
Peso indicativo dell'attività %	99%
E-mail	
Posta Elettronica Certificata	faggiola@pec.it
Sito internet	www.cortefaggiola.it
Stato società	Attiva

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI FISSATI DAL TUSP

ASPETTI ORGANIZZATIVI al 31 dicembre 2020

Dirigenti	0
Quadri	0
Impiegati	0

Numero medio dipendenti: 0

Nessun personale è distaccato dalla o presso la società.

ORGANI SOCIETARI

Numero degli amministratori: 3

di cui nominati dall'Ente: 0

compensi anno 2020 € 0,00

Numero dei componenti organo di controllo: 1

di cui nominati dall'Ente: 0

Compensi degli organi:

CDA: senza compensi

Collegio Sindacale: 1.000,00 euro annui

DATI DIBILANCIO

Anno	Bilancio approvato	Risultato d'esercizio
2020	SI	7.901,00
2019	SI	2.993,00
2018	SI	-861.701,00
2017	SI	11.851,00
2016	SI	9.051,00

FATTURATO

	2020	2019	2018
A1) ricavi delle vendite e della prestazioni	30.000	30.768	28.942
A5) Altri Ricavi e Proventi	10.958	18.038	22.626
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	13.650
TOTALE	40.958	48.806	51.568

Media fatturato esercizi 2018 – 2019 - 2020: €. 29.903,33

L'attività principale della società si concentra nella gestione e nell'organizzazione di eventi e fiere e nel corso del 2020 a causa della pandemia, la società non ha conseguito ricavi di tale natura essendo stato vietato lo svolgimento di eventi a manifestazione pubblica ma l'affitto del ramo d'azienda dedicato ristorazione è proseguito.

DETTAGLIO SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ESITO REVISIONE

PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 4%

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE al 31 dicembre 2020

Azienda Tadini	85,40 %
Camera di Commercio di Piacenza	3,00 %
Comune di Podenzano	4,00 %
Provincia di Piacenza	4,00 %
Altri Consorzi di promozione e tutela dei prodotti tipici	3,60 %

10,95% ENTI PUBBLICI

89,05% ENTI PRIVATI

TIPO DI CONTROLLO: la Provincia di Piacenza NON esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTA:

la società ha per oggetto l'esercizio, l'implementazione, lo sviluppo e la gestione di un centro polifunzionale per la fornitura dei servizi necessari e/o utili alla promozione della cultura rurale e agricola, alla valorizzazione della produzioni agroalimentari nonché dei settori connessi. A tal fine - e comunque a titolo meramente indicativo, esemplificativo e non esaustivo - essa potrà gestire direttamente e/o affidare a terzi, oltre che sviluppare in collaborazione con altri enti, società e istituzioni, le attività necessarie per la realizzazione e il funzionamento di centri di documentazione e di ricerca scientifica oltre che studi e ricerche, elaborazione e analisi di dati, redazione e pubblicazione di libri, riviste, notiziari e altro materiale documentale al servizio del comparto indicato, con esclusione della stampa di quotidiani; centri di promozione, di sviluppo dell'immagine e della conoscenza, di valorizzazione, degustazione, e somministrazione di alimenti e bevande provenienti dal bacino agroalimentare; seminari e convegni finalizzati alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici piacentini; mostre, fiere, eventi rievocativi, musei tematici legati all'agricoltura e all'agroindustria

PARTECIPAZIONE SOCIETARIA

La Faggiola s.r.l nasce nel 2003 promossa dall'Azienda Tadini con il coinvolgimento di diversi enti ed organismi che rappresentavano la promozione dei prodotti enogastronomici locali e che potessero fare sinergia per valorizzarli in un contesto storico con un progetto di recupero dei fabbricati agrari al quale ha partecipato anche la Regione Emilia Romagna.

La società Faggiola s.r.l.:

- non è una società in house;
- non è una società con azioni quotate in mercati regolamentati;
- non è una società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP);
- non è una holding pura;
- non è una società contenuta nell'allegato A) del D.Lgs. n. 175/2016;
- non è una società a partecipazione pubblica di diritto singolare (articolo 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 175/2016);
- non svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato;
- non è esclusa dall'applicazione dell'articolo 4 con DPCM (articolo 4, comma 9, D.Lgs. n. 175/2016);
- non è esclusa dall'applicazione dell'articolo 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Province Autonome (articolo 4, comma 9, D.Lgs. n. 175/2016);
- non detiene quote di partecipazione in altri organismi societari.

ESITO REVISIONE: razionalizzazione mediante dismissione quota – recesso

ALTRE INFORMAZIONI E MOTIVAZIONE CESSAZIONE PARTECIPAZIONE

Con la L. 56/2014 la Provincia perde le funzioni in questo settore e quindi la motivazione del mantenimento della partecipazione.

Inoltre la società non rispetta alcuni dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, del D. lgs. n. 175/2016.

Siamo infatti in presenza di un numero di amministratori superiore ai dipendenti e il fatturato nel triennio di riferimento è ampiamente sotto la soglia indicata di 1.000.000,00 euro.

Pertanto si conferma il percorso di dismissione della partecipazione attraverso il recesso dalla società, che era già stata indicata nel piano di razionalizzazione approvato nel marzo 2016 e confermato poi con la revisione straordinaria del 2017.

Azioni da intraprendere:

Con lettera prot. 14059 del 31.05.2021 la Faggiola proponeva il pagamento del valore concordato della partecipazione in due tranches di stesso importo, la prima con scadenza 2021 e la seconda con scadenza nella seconda metà del 2022. A seguito dell'accettazione da parte della Provincia di Piacenza, la stessa incassava l'importo pattuito, pari ad euro 7.160. Solo quando si procederà all'incasso della seconda tranche, formalmente la Provincia non sarà più socio della Faggiola srl.

Scheda di dettaglio

5. SO.PR.I.P SRL in concordato preventivo e in liquidazione

INFORMAZIONI GENERALI

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Via Verdi 22 – 43121 Parma Ma attualmente presso il liquidatore Francesco Mozzoni
Codice fiscale e P.IVA	00723400347
Data di costituzione	18/04/1980
Società in liquidazione dal	10/02/2012
Inizio procedura	2015 – anno inizio procedura concorsuale
Settore attività	Codice ATECO: L.68.1 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Peso indicativo dell'attività %	100%
E-mail	f.mazzoni@studiomazzoni.it
Posta Elettronica Certificata	CP30.2013PARMA@PECFALLIMENTI.IT
Stato società	In liquidazione e concordato preventivo

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI FISSATI DAL TUSP

ASPETTI ORGANIZZATIVI al 31 dicembre 2020

La società non ha personale dipendente.

ORGANI SOCIETARI

Commissario liquidatore: 1.

Compenso Amministratore/Commissario liquidatore anno 2020 € 31.200,00

DATI DI BILANCIO

Anno	Bilancio approvato	Risultato d'esercizio
2020	SI	-468.756
2019	SI	-1.614.139
2018	SI	-582.102
2017	SI	-1.053.816
2016	SI	- 429.599

FATTURATO

	2020	2019	2018
A1) ricavi delle vendite e della prestazioni	234.231	3.178.063	1.443.641
A5) Altri Ricavi e Proventi	54.064	468.347	1.162.170
di cui Contributi in conto esercizio	-		
TOTALE	288.295	3.646.410	2.605.811

Media fatturato esercizi 2018 - 2019 - 2020: €. 2.180.172

DETTAGLIO SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ESITO REVISIONE

PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 2,27%

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE al 31 dicembre 2020

Provincia di Piacenza	2,27 %
Provincia di Parma	27,92 %
Altri	23,64 %
Comune di Parma	1,91 %
Comunità Montana Valli Taro e Cenot	17,05 %
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa	11 %
Ervet	7,21 %
CCIA di Parma	9 %

TIPO DI CONTROLLO: la Provincia di Piacenza NON esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTA:

Sviluppo economico ed imprenditoriale delle province di Parma e Piacenza con particolare attenzione all'innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo e alla valorizzazione delle risorse e dei potenziali endogeni al territorio. Un'altra importante attività della società riguarda l'individuazione e gestione, per conto dei soci, di progetti integrati di sviluppo locale quali patti territoriali, piani speciali d'area e piani di azione locale di iniziativa comunitaria.

PARTECIPAZIONE SOCIETARIA

La società ha come fine lo sviluppo economico ed imprenditoriale delle province di Parma e Piacenza con particolare attenzione all'innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo e alla valorizzazione delle risorse e dei potenziali endogeni al territorio. Un'altra attività della società riguarda l'individuazione e gestione, per conto dei soci, di progetti integrati di sviluppo locale quali patti territoriali, piani speciali d'area e piani di azione locale di iniziativa comunitaria.

La società SO.PR.I.P. s.r.l.in liquidazione:

- non è una società in house;
- non è una società con azioni quotate in mercati regolamentati;
- non è una società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP);
- non è una holding pura;
- non è una società contenuta nell'allegato A) del D.Lgs. n. 175/2016;
- non è una società a partecipazione pubblica di diritto singolare (articolo 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 175/2016);
- non svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato;
- non è esclusa dall'applicazione dell'articolo 4 con DPCM (articolo 4, comma 9, D.Lgs. n. 175/2016);
- non è esclusa dall'applicazione dell'articolo 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Province Autonome (articolo 4, comma 9, D.Lgs. n. 175/2016);
- non detiene quote di partecipazione in altri organismi societari.

ESITO REVISIONE: Conferma liquidazione

ALTRE INFORMAZIONI E MOTIVAZIONE CESSAZIONE PARTECIPAZIONE

Si conferma quanto già indicato nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 29 del 27.9.2017, ossia la liquidazione della società, causa la non strategicità della partecipazione in quanto la società non svolgeva la produzione di un servizio di interesse generale. La dismissione è differita al termine del concordato preventivo.

**PROVINCIA DI PIACENZA
COLLEGIO DEI REVISORI**

VERBALE N. 18/2021 DEL 13/12/2021

OGGETTO: PARERE SU " PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2021(ARTICOLO 20 - D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2020"

L'ORGANO DI REVISIONE

Ricevuto per via telematica il Provvedimento del Presidente n. 140 del 10/12/2021 avente ad oggetto "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2021(ARTICOLO 20 - D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2020";

Esaminato il contenuto del provvedimento e, in particolare:

- La relazione allegata ove si evidenziano i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei piani di razionalizzazione precedentemente adottati;
- L'esito della ricognizione effettuata ove sono stati identificati i presupposti per il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Piacenza alla data del 31 dicembre 2020e la conferma di quelle che intende cedere nonché le motivazioni a supporto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine al " PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2021(ARTICOLO 20 - D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2020"

L'organo di revisione

IL PRESIDENTE

Dott. Armando Senizza

IL REVISORE

Dott.ssa Ester Castagnoli

IL REVISORE

Dott. Alessandro Rossetti



PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1818/2021 del Ufficio Bilancio ad oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2021(ARTICOLO 20 - D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2020, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 13/12/2021

**Sottoscritto dal Dirigente
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale**



Provincia di Piacenza

UFFICIO DI STAFF BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1818/2021 ad oggetto:
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2021(ARTICOLO 20 - D. LGS. N.
175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA ANNO 2020. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Piacenza li 13/12/2021

**Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e
Acquisti
(TOSCANI ANGELA)**

con firma digitale



Provincia di Piacenza

Servizio Personale e Affari Generali Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 44 del 16/12/2021

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Proposta n. 1818/2021

Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2021(ARTICOLO 20 - D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2020

La deliberazione sopra indicata:
viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Piacenza li, 20/12/2021

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale